Civile Ord. Sez. 5 Num. 28093 Anno 2026
Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 29/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8165/2017 R.G. proposto da:

GRAN CAFFÈ ROMA SRL (c.f. 05223741215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Militerni e Massimo Militerni

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8037/2016, depositata il 16/9/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2026 dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Gran Caffè Roma S.r.l., esercente l'attività di bar e pasticceria, riceveva due avvisi di accertamento, con la contestazione di

corrispettivi evasi per euro 227.715,00 nell'anno d'imposta 2008 e per euro 217.087,00 nell'anno 2009. Nel 2008 la società aveva dichiarato un reddito d'impresa di euro 9.483,00 e nel 2009 una perdita di esercizio di euro 58.225,00.

2. La CTP di Napoli, con sentenza n. 24813/2014, riuniti i ricorsi, li rigettava. Il giudice di primo grado riteneva:

- che una verifica conclusasi con PVC 27/10/2009 relativa all'anno d'imposta 2007 aveva accertato la sistematica emissione di scontrini non fiscali per gli ordinativi al banco e ai tavoli. Non vi era corrispondenza fra gli scontrini fiscali e quelli non fiscali né era stato esibito il giornale di fondo del misuratore fiscale, impedendo di verificare la correttezza delle operazioni, tanto più che gli importi dichiarati non erano congrui per gli "indici di valore aggiunto" per addetto e per margine operativo lordo rispetto al settore di attività;

- che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto *per relationem,* senza che sia indispensabile allegare il PVC agli avvisi di accertamento. Gli avvisi impugnati contenevano i riferimenti alle condotte contestate e agli elementi a base delle rettifiche, ponendo il contribuente nella condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa;

- che anche nel 2008 e 2009 persistevano gli indici di incongruità. La società aveva continuato a utilizzare scontrini non fiscali e non aveva posto a disposizione il giornale del misuratore fiscale. Non vi era stata una meccanica estensione degli esiti dell'accertamento del 2007 al biennio successivo;

- che il metodo induttivo di accertamento, a norma dell'art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 si giustificava per la mancata esibizione del giornale del misuratore fiscale e per le incongruenze tra scontrini fiscali e non fiscali, evidenzianti macroscopiche irregolarità, tali da rendere inattendibile la documentazione; per l'assenza di fatture passive di acquisto di prodotti indispensabili per l'attività esercitata e la reiterata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

antieconomicità, considerando il numero di dipendenti, il volume d'affari e gli utili dichiarati;

- che correttamente il valore presuntivo degli incassi era stato determinato tenendo conto dell'importo medio degli scontrini fiscali effettivi, calcolato in base al rapporto tra incassi giornalieri e numero di scontrini regolarmente emessi, per poi moltiplicare il valore medio, per il numero di scontrini non fiscali. Il metodo era coerente con i dati rilevati in sede ispettiva e avrebbe dovuto essere contestato con documentazione idonea a smentire le conclusioni raggiunte.

3. Con la sentenza n. 8037/2016 la CTR della Campania, rigettava l'appello della contribuente. Per la Commissione regionale:

- non occorre, ai fini della validità degli avvisi di accertamento, che il funzionario delegante e il delegato dispongano della qualifica dirigenziale;

- l'appellante aveva fornito giustificazioni generiche, come quella relativa a presunti guasti che avrebbero impedito la lettura del giornale del misuratore fiscale. Gli scontrini non fiscali erano in numero superiore rispetto a quelli fiscali e presentavano importi più elevati. Ulteriori gravi indicatori di evasione erano la mancanza di fatture passive per l'acquisto di prodotti di salumeria, il numero di posti dichiarati inferiore a quelli riscontrati e due unità lavorative in nero;

- la persistenza delle irregolarità negli anni 2008 e 2009 trovava conferma anche nel provvedimento di chiusura temporanea dell'attività, dopo che i comportamenti illeciti erano stati sanzionati per tre volte. Il metodo seguito per la ricostruzione dei ricavi era corretto, così come mancavano valide giustificazioni per l'antieconomicità dell'attività.

4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a sei motivi mentre l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 42, comma primo, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Avviso di accertamento. Mancata sottoscrizione da parte di soggetto legittimato. Erroneità della sentenza», la ricorrente lamenta che l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto dimostrare che il funzionario che aveva sottoscritto gli avvisi di accertamento fosse in possesso della qualifica dirigenziale. La nullità è rilevabile d'ufficio, l'art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, che prevedeva il conferimento d'incarichi dirigenziali in assenza di concorso pubblico, è stato dichiarato incostituzionale e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4641 del 2015 ha confermato l'illegittimità dei provvedimenti adottati sulla base di tale disposizione.

2. Il motivo è inammissibile *ex* art. 360-*bis* n. 1 c.p.c. perché la sentenza ha deciso la questione di diritto posta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e la ricorrente si confronta solo apparentemente con la giurisprudenza in materia. L'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 richiede che l'avviso sia sottoscritto dal «[…] capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Innanzitutto, è solo in caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, che l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega (Cass. 8505/2025 e Cass. 19190/2019) e quindi la nullità non è rilevabile d'ufficio. In secondo luogo, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dal capo dell'Ufficio a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, è un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass. 689/2025 e Cass. 21529/2025). L'attuazione della delega può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 34517/2024, Cass. 32990/2024, Cass. 7720/2025 e Cass. 20887/2026). Non è richiesta la specificazione della durata della delega o delle ragioni di servizio che ne hanno giustificato l'adozione (Cass. 7719/2025 e Cass. 28668/2025). Il funzionario delegato non deve essere a sua volta un dirigente. In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, in alternativa al capo dell'ufficio da un "impiegato della carriera direttiva" delegato e, cioè, a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali succedutesi dal 1973 in poi, da un "funzionario della terza area" (Cass. 18515/2010, Cass. 18758/2014, Cass. 22800/2015, Cass. 9736/2016 e Cass. 32172/2019), e successivamente dell'"Area dei Funzionari".

3. Con il secondo motivo, rubricato «dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 13 cod. proc. civ., 36 Dl.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, 3, comma primo e terzo, legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, legge 27 luglio 2000, n. 212. Mancata allegazione del processo verbale di constatazione. Nullità della sentenza», la contribuente deduce che con il ricorso introduttivo aveva lamentato la nullità degli avvisi di accertamento per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione. Per rigettare l'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento, il giudice di appello avrebbe dovuto preliminarmente verificare che le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

risultanze del PVC fossero state riprodotte negli avvisi e, in caso positivo, indicare con esattezza i punti nei quali gli avvisi riportavano le risultanze del processo verbale.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1 Se il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, num. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U., n. 8950/2022), non di meno il motivo resta inammissibile per difetto di specificità, quando non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, per permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È stato invero affermato che costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un *error in procedendo*, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione (Cass. 29203/2023).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.2. Dalla motivazione della sentenza impugnata si comprende che, a fronte dell'eccezione contenuta nel ricorso introduttivo di mancata allegazione del processo verbale di constatazione, già il giudice di primo grado aveva replicato che gli atti impugnati contenevano la riproduzione essenziale del PVC e che con l'appello fosse stata ripetuta la stessa censura (v. sentenza di secondo grado, pag. 2 e 3) e non, come ora viene dedotto, che fosse stato anche contestato che gli avvisi di accertamento contenevano, a differenza di quanto riferito dal giudice di primo grado, la parte essenziale del PVC. Nel motivo di ricorso non viene illustrato il pertinente motivo di appello per dimostrare che non vi era stata una semplice ripetizione delle argomentazioni del ricorso introduttivo ma si era dedotto che negli avvisi mancava la parte del contenuto del PVC essenziale per comprendere i rilievi svolti nei confronti della società.

5. Con il terzo motivo, rubricato «violazione a falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 36 Dl.gs. 31 dicembre 1992 n. 546, 3, comma primo e terzo, legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, legge 27 luglio 2000, n. 212. Difetto di motivazione. Nullità della sentenza», la contribuente eccepisce che non sono ricostruibili le ragioni sottese alla decisione. Dal PVC risulta, a differenza di quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, che le operazioni di controllo avevano avuto a oggetto esclusivamente l'anno 2007 sicché le considerazioni sulla ripetuta emissione di scontrini non fiscali negli anni successivi appaiono immotivate. Deve essere cassata la sentenza di appello quando la laconicità della motivazione, formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione della decisione di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame.

6. Il terzo motivo non è fondato.

6.1. La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie" (Cass. 32224/2025). È nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare *per relationem* alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 9830/2024 e Cass. 24452/2018). Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. del n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L'anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, allorquando,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).

6.2. La motivazione della sentenza della CTR rispetta il minimo costituzionale e non si risolve in un'acritica adesione alla decisione di primo grado. Sul rapporto fra gli accertamenti riferibili ai diversi anni di imposta il giudice di appello osserva: «[…] non può parlarsi di immotivata generalizzazione ed estensione degli esiti dell'accertamento del 2007 agli anni 2008 e 2009, stante la constatazione, in un contesto complessivamente inattendibile e incongruente rispetto al settore di appartenenza dell'impresa, della persistenza delle irregolarità anche per gli anni successivi, come vieppiù confermato dal provvedimento della direzione generale – dedotto dalla resistente agenzia e non contestato – di chiusura temporanea dell'attività dopo aver sanzionato per ben tre volte tale reiterato comportamento» (v. sentenza impugnata, pag. 6). Non vi è dunque stato un mero rinvio alla precedente motivazione senza prendere in esame il motivo di gravame.

7. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ. e 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Nullità degli avvisi di accertamento per carenza dei requisiti per procedere ad accertamento induttivo», la contribuente rileva che per l'ordinamento giuridico l'accertamento induttivo costituisce un'ipotesi eccezionale utilizzabile solo quando siano configurabili specifiche condizioni, nel caso di specie non ravvisabili: *a)* la contabilità per gli anni 2008 e 2009 era regolare; *b)* non era stata presa in considerazione la giustificazione secondo cui il giornale di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fondo del misuratore fiscale non era stato esibito per motivi di carattere tecnico; *c)* non era rilevante il risultato di gestione perché gli avvisi di accertamento e la sentenza non avevano spiegato perché potesse dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate; *d)* la condotta antieconomica doveva valutarsi considerando l'attività complessiva del Gruppo Macario e che, proprio per i risultati di gestione, l'esercizio commerciale di via Scarlatti aveva cessato l'attività nel 2011; *e)* l'emissione di conti non fiscali o comande serviva per tenere traccia della merce ordinata a fronte della permanenza al tavolo per più ordini "… salvo emettere all'atto della consegna della merce ai tavoli scontrino riepilogativo fiscale corrispondente al totale delle comande"; *f)* il giudice di secondo grado non si era confrontato con le difese della contribuente; *g)* i verificatori erano ricorsi a una formula matematica antiquata (media aritmetica) per determinare l'importo medio di ogni scontrino fiscale utilizzato per la determinazione della base imponibile.

8. Il quarto motivo è inammissibile e in parte infondato.

8.1. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. L'esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 26790/2018, Cass. 27051/2020 e Cass. 28611/2024). Nel motivo si sovrappongono considerazioni attinenti all'illogicità e insufficienza del percorso argomentativo della motivazione, con altre attinenti alla fondatezza delle giustificazioni fornite per la mancata esibizione del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giornale di fondo, la gestione antieconomica e l'utilizzo di scontrini non fiscali, con altre ancora riguardanti l'inidoneità del metodo utilizzato per la ricostruzione dei ricavi.

8.2. Parte ricorrente non può nemmeno, con un generico richiamo all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, mirare alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 16056/2016, Cass. 29404/2017, Cass., Sez. U., 34476/2019 e Cass. 5987/2021). La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 25332/2014 e Cass. 25043/2024). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l'analisi e l'applicazione delle norme, bensì l'apprezzamento delle prove spettante al giudice di merito (Cass. 24155/2017, Cass. 3340/2019 e Cass. 17744/2022).

8.3. L'accertamento induttivo è consentito ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. *d)*, d.P.R. n. 600 del 1973 «quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica». Se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quello indicato mediante l'atto impositivo (Cass. 8749/2025). Il giudice di appello ha fatto riferimento a una serie di circostanze che, valutate nel loro insieme, giustificavano un accertamento induttivo e che parte ricorrente vorrebbe fossero rivalutate: *a)* l'illegittima prassi di servirsi di scontrini non fiscali; *b)* la mancata esibizione, senza una giustificazione plausibile, del giornale di fondo (dispositivo basato su una memoria estraibile destinata a conservare i dati elaborati da un registratore di cassa); *c)* la mancata esibizione di fatture passive per determinati prodotti essenziali; *d)* un numero di posti dichiarati diverso da quello riscontrato; *e)* la presenza di due lavoratori non in regola e *f)* una gestione ripetutamente antieconomica.

9. Con il quinto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all'artt. 132 cod. proc. civ., 36 Dl.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, 12, legge 27 luglio 2000, n. 212. Nullità degli avvisi di accertamento per utilizzazione di dati e notizie relative ad un anno di imposta diverso», la contribuente eccepisce la nullità degli avvisi per aver utilizzato, in violazione di legge, per determinare il reddito relativo agli anni di imposta 2008 e 2009, dati e notizie concernenti il periodo di imposta 2007 e per non aver indicato in motivazione le ragioni che rendevano inapplicabili gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Gli avvisi di accertamento fanno riferimento, quale fonte di prova delle riprese fiscali, al PVC 29/10/2009 riguardante in maniera specifica il 2007 e solo attraverso la lettura degli avvisi la società aveva appreso che la verifica avesse avuto significativi riflessi anche su ulteriori annualità. Nel concetto di oggetto di verifica dell'art. 12 legge n. 212

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del 2000 deve ritenersi compresa anche l'annualità oggetto di verifica.

10. Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni individuate con riferimento al quarto motivo. Richiede una nuova valutazione delle specifiche circostanze che avevano giustificato le rettifiche per gli anni di imposta 2008 e 2009, ad iniziare dalla prosecuzione della prassi illecita di servirsi di scontrini non fiscali. Quanto all'oggetto della verifica, parte ricorrente non riporta in modo preciso il contenuto delle informazioni ricevute prima del suo inizio. L'informazione preventiva prevista dall'art. 12, comma 2, legge n. 212 del 2000, inoltre, anche se la verifica riguardi un anno d'imposta, non esclude l'acquisizione di dati che possano risultare d'interesse anche per altri anni d'imposta. L'informazione non circoscrive il limite di utilizzabilità dei dati acquisiti tenuto conto che l'amministrazione non può prevederne *ex ante* il contenuto.

11. Con il sesto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 36 Dl.gs., 31 dicembre 1992 n. 546. Nullità degli avvisi di accertamento per le modalità di calcolo dei dati utilizzati per determinare il reddito di impresa», la società deduce che, ai fini di stabilire il reddito di impresa per gli anni 2008 e 2009, non sia stata valutata la legittimità del metodo utilizzato. L'accertamento induttivo è stato basato sui dati riferiti a una sola giornata di attività aziendale risalente, peraltro, a due anni prima rispetto a quella dell'accertamento.

12. Il motivo è inammissibile.

Il giudizio d'appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedotta con il motivo in esame. Dalla sentenza impugnata non risulta che l'accertamento induttivo sia fondato esclusivamente su dati riferiti a una sola giornata di attività aziendale dell'anno 2007 né parte ricorrente specifica con quale motivo avesse fatto valere questa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

circostanza nei precedenti gradi di giudizio. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione (Cass., 20518/2008, Cass. 15430/2018, Cass. 2038/2019, Cass. 20581/2019 e Cass. 15919/2026)

13. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi in favore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidati come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13/10/2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale